

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organismi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 2 Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il Comune di Chieve costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori contrassegnati da mappe storicamente consolidate.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere anche modificata con legge regionale a condizione vincolante che la popolazione chiese interessata sia sentita ad esprimere la propria volontà mediante Referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio municipale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni statutarie. In caso di particolari esigenze gli organi sopra nominati possono essere riuniti anche in altra sede.

4. L'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o ad Associazioni, operanti nel territorio comunale, verrà stabilito con apposita delibera del Consiglio comunale.

Art. 3 I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4 Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della propria comunità: ne promuove lo sviluppo armonico, ne guida il processo civile, ne tutela la crescita sociale ed economica. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini focalizzando ogni forma di rispetto nei confronti del singolo e promuovendo iniziative idonee a far lievitare le spinte solidaristiche nel seno della comunità stessa.

Art. 5 Tutela della salute

1. Il Comune promuove ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza nei confronti soprattutto degli anziani, degli inabili, degli invalidi e dei minori.

2. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute; pone in atto idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità e della prima infanzia; della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Art. 6 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta ogni misura necessaria alla con-

servazione e alla difesa dell'ambiente; attua piani per la tutela del suolo e del sottosuolo; opera per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; a tale fine si ritiene impegnato a non introdurre nel proprio ambito territoriale insediamenti che portino nel breve, medio o lungo periodo al degrado ambientale stesso: lo sviluppo economico infatti non deve significare cali o perdite della qualità della vita e deve essere comunque rapportato alla tollerabilità dell'ambiente inteso esclusivamente come equilibrio armonico tra natura ed operosità umana locali.

2. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.

Art. 7 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia lo sport dilettantistico, principalmente favorendo l'aggregazione giovanile.

3. Per raggiungere tali finalità il Comune stimola la costituzione di Enti, di Organismi e di Associazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo, solidaristico. Promuove la creazione di idonee strutture, di servizi e di impianti assicurandone l'accesso agli Enti, agli Organismi ed alle Associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. L'utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 8 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune controlla e segue con razionalità l'organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, in riferimento soprattutto a quanto già esposto al titolo 1 dell'art. 6.

2. Garantisce la realizzazione di piani di sviluppo per l'edilizia residenziale al fine di assicurare il diritto per un'abitazione sempre più dignitosa e confortevole.

3. Predisporre:

do a) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;

b) la toponomastica e la classificazione delle strade comunali;

c) l'elenco di tutte le strade vicinali, consortili e campestri al fine di regolamentarne l'uso e di stabilirne le modalità di mantenimento nel migliore stato di uso e di prevederne i contributi eventuali per la loro manutenzione;

d) la mappatura dei corsi d'acqua, rilevandone i tracciati, le caratteristiche e gli usi a cui sono adibiti;

e) di redigere l'elenco delle cascate o località sparse, codificandone la consistenza, le caratteristiche e le destinazioni, al fine di non discriminare la popolazione ivi esistente.

4. Il Comune da disposizioni per un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguati ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e sociali.

5. Il Comune predisporre idonei strumenti di pronto intervento, nei limiti delle proprie possibilità, da mobilitarsi qualora si verificino pubbliche calamità; a tale scopo il Comune a medio termine dovrà dotarsi di un «piano di protezione civile» coinvolgendo i cittadini affinché diano la propria disponibilità in caso di necessità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

*Art. 9
Sviluppo economico*

1. Il Comune di Chieve, tradizionalmente legato alla economia agricola, tutela e promuove lo sviluppo della stessa favorendone la modernizzazione e la razionalizzazione.

2. Il Comune regola le attività commerciali e ne favorisce l'organizzazione razionale distributiva, al fine di garantire la migliore funzionalità nell'interesse del cittadino consumatore.

3. Il Comune promuove, tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato locale adottando iniziative atte a stimolarne l'attività, ad accrescerne le potenzialità e ad arricchirne la diversificazione.

4. Il Comune guida, controlla ed orienta lo sviluppo industriale locale privilegiando la piccola e media industria in assoluta assonanza del rispetto ambientale e nella più completa tutela della salute del cittadino.

5. Il Comune ha il compito ancora di armonizzare e di integrare le esigenze agricole, artigianali ed industriali senza discriminazione alcuna e senza rimanere in una fase di acritico conservatorismo e di aprioristico rifiuto degli elementari concetti di normalizzazione.

*Art. 10
Programmazione economico-sociale e territoriale*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.

*Art. 11
Partecipazione, decentramento, cooperazione*

1. Il Comune realizza la propria autonomia con la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Comune riconosce nell'informazione il presupposto della partecipazione e pertanto si impegna a fornire mezzi e strumenti idonei affinché il cittadino possa seguire le decisioni ed i provvedimenti municipali. Prevalentemente il Comune si deve dotare di possibilità di stampa autonoma e deve favorire l'organizzazione di incontri, convegni, mostre e rassegne.

3. Il Comune, onde rendere efficiente l'esercizio di servizi municipali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione. Auspica ancora nel segno di una maggior collaborazione tra i Comuni la costituzione per il territorio cremasco di un circondario che abbia le possibilità effettive di deleghe decentrate; l'augurio è preciso atto di volontà affinché vengano accolte le giuste aspettative e si valorizzino tutte le potenzialità cremasche.

*Art. 12
Servizi pubblici*

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente carattere pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

*Art. 13
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale*

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

*Art. 14
Albo pretorio*

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale o impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

**Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

**Capo I
Organi istituzionali**

*Art. 15
Organi*

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

**Capo II
Consiglio comunale**

*Art. 16
Elezioni e composizione*

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

*Art. 17
Durata in carica*

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

*Art. 18
Regolamento*

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza dei tre quinti dei componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esecuzione delle funzioni.

*Art. 19
Consiglieri comunali*

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare l'ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici

comunalmente, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

10. È Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e a parità di voti il più anziano di età.

Art. 20

Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consigliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di Ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 50 del presente Statuto.

6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari, degli esercizi di apertura al pubblico al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 21

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli

stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 22

Commissioni consiliari permanenti

1. In seno al Consiglio comunale possono essere istituite Commissioni permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di loro competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste il segreto d'ufficio.

4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle Commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti poteri deliberativi.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

a) Commissioni speciali incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende ad esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 24

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consigliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per gruppo.

2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere all'approvazione del Consiglio.

3. La Commissione è nominata per la durata del Consiglio e, oltre al compimento della formazione, ha anche quello di curare l'aggiornamento del regolamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modifiche e alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva con la maggioranza di tre quinti dei componenti eventuali modificazioni del regolamento.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 25*Sessioni del Consiglio*

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta, motivata, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste di cui al comma precedente.

Art. 26*Convocazione dei Consiglieri*

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnarsi a domicilio.

2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 27*Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni*

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

3. I Consiglieri che non intervengano a una intera sessione sono dichiarati decaduti.

Art. 28*Astenzione dei consiglieri*

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e compatibilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o compatibilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 29*Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 30

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti, a norma di regolamento.

2. Ai gruppi consigliari sono assicurate idonee strutture per l'esplicazione delle loro funzioni.

Art. 31*Votazioni e funzionamento del Consiglio*

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi: le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n) della legge 8 giugno 1990 n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 32*Verbalizzazione*

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 33*Pubblicazione delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo III**Giunta comunale e sindaco****Art. 34***Elezione del Sindaco e della Giunta*

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente Statuto.

2. Non può procedersi alla votazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

6. Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente.

Art. 35*La Giunta comunale*

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

*Art. 36**Composizione e presidenza*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato o l'Assessore anziano.

*Art. 37**Elezione della Giunta*

1. L'elezione della Giunta avviene contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 31 del presente Statuto.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore comunale.

*Art. 38**Anzianità degli Assessori*

1. I nominativi dei candidati alla carica di Assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 37 nell'ordine voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso Assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, Assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3. All'Assessore anziano, in mancanza dell'Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

*Art. 39**Durata in carica della Giunta*

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto alla elezione della nuova.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

*Art. 40**Mozione di sfiducia costruttiva*

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

*Art. 41**Cessazione dei singoli componenti della Giunta*

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presen-

tate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto.

3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

*Art. 42**Funzionamento della Giunta*

1. L'attività della Giunta è collegiale secondo quanto disposto dall'articolo successivo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità: il parere è inserito nella deliberazione.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso: cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

*Art. 43**Competenze della Giunta*

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva ed impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche nonché i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

– le Convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

– l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

*Art. 44
Gli Assessori*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.

2. Un Assessore, designato nell'ambito del documento programmatico della Giunta, assume la carica di Vice Sindaco.

3. Le competenze degli Assessori sono attribuite nell'ambito del documento programmatico. Eventuali modificazioni delle competenze in tal modo attribuite possono essere deliberate dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, con la maggioranza e le modalità di votazione previste per l'approvazione del documento programmatico.

4. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento dell'Assessore con competenze prevalenti.

5. Con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, possono essere assegnati a singoli Assessori, incarichi speciali temporanei.

*Art. 45
Deliberazione d'urgenza della Giunta*

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

*Art. 46
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta*

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'articolo 33 del presente Statuto.

*Art. 47
Sindaco, organi istituzionali*

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.

2. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica è distintivo del Sindaco: va portata a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. La Legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

*Art. 48
Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.

2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo le disposizioni di legge.

3. Il Sindaco presiede la Giunta ed il Consiglio comunale.

4. Il Sindaco:

a) rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

b) indice il referendum popolare, ne pubblica i risultati e provvede a sottoporre al Consiglio comunale i ri-

sultati del referendum, secondo le disposizioni dello Statuto;

c) convoca il Consiglio comunale e ne presiede le sedute;

d) convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute;

e) provvede alla pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

f) dirige l'attività della Giunta comunale e ne assicura la collegialità;

g) cura l'attuazione del programma approvato dal Consiglio all'atto di elezione della Giunta;

h) pone la questione di fiducia;

i) provvede alle nomine di competenza consigliare nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 36, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

l) propone alla Giunta comunale l'adozione di deliberazione in via d'urgenza attinente le variazioni di bilancio;

m) sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici del Comune ed esercita l'alta direzione del personale;

n) vigila sulle istituzioni ed aziende speciali nonché sulle imprese concessionarie di servizi locali.

5. Il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed eccezionalmente ad altro Assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.

6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti: sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

*Art. 49
Delegazioni del Sindaco*

1. Il Sindaco, secondo particolari esigenze può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati.

2. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta municipale per la trattazione di argomenti inerenti la delega.

*Art. 50
Surroga del Consiglio per le nomine*

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 20, comma 6, del presente Statuto o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capi gruppo consiliari, provvede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

*Art. 51
Potere di ordinanza del Sindaco*

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

*Art. 52
Disciplina degli orari*

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco propone al Consiglio comunale il piano generale degli orari di apertura al pubblico degli uffici della pubblica amministrazione.

2. Il Sindaco, prima di proporre al Consiglio il piano generale degli orari, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti, degli esercizi commerciali interessati al piano e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. Il piano degli orari ha la finalità di agevolare l'accesso e la fruizione da parte degli utenti agli esercizi commerciali, ai servizi ed agli uffici pubblici.

4. Il piano degli orari è aggiornato annualmente nel rispetto delle procedure indicate nel presente articolo.

*Art. 53
Nomine*

1. Il Sindaco per le nomine di competenza della Giunta, dispone la preventiva pubblicazione dei curricula dei candidati sull'albo pretorio per un periodo non inferiore ai dieci giorni e ne trasmette copia ai Presidenti dei gruppi consiliari, indicando le modalità con cui, entro il citato termine, Consiglieri o Cittadini, singoli od associati, possono avanzare obiezioni, richieste di chiarimenti, candidature alternative.

*Art. 54
Accordo di programma*

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma nei casi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Ciascun Consigliere comunale può avanzare la richiesta motivata per la promozione di un accordo di programma. Il Sindaco, in tal caso, sottopone la proposta all'esame della Giunta e riferisce in ogni caso al Consiglio comunale sulla deliberazione della Giunta.

*Art. 55
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo*

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti di legge in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

**Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
Istituti della partecipazione**

*Art. 56
Libere forme associative*

1. Il Comune promuove libere associazioni di cittadini che abbiano come finalità l'elevazione solidaristica, la crescita culturale, l'impegno sportivo e ricreativo, la tutela dell'ambiente e vocazione alla protezione civile.

2. Il Comune coinvolgerà effettivamente le associazioni nelle attività e nei procedimenti amministrativi e si varrà delle stesse associazioni locali che verranno iscritte, a domanda, nell'apposito registro annuale delle associazioni, tenuto a cura della Segreteria del Comune.

3. Verranno iscritte per l'anno successivo le associazioni che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno e che dichiarino di avere almeno 50 iscritti e che depositino oltre allo Statuto e le cariche sociali, il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso.

4. Non sono tenute agli adempimenti di cui al precedente comma le associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale, notoriamente rappresentative.

*Art. 56 bis
Forum dei cittadini*

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi della comunità.

*Art. 56 ter
Consultazioni*

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

*Art. 57
Diritto di petizione*

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al presente articolo 56 possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consigliere decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

*Art. 58
Interrogazione*

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo 56 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio ed alla Giunta, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal regolamento.

*Art. 59
Diritto di iniziativa*

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quarto della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente con avente diritto al voto.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubbliche utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

*Art. 60
Procedura per l'approvazione della proposta*

1. La Commissione consigliere, alla quale il progetto di iniziativa viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio entro il termine di 90 giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta consigliare.

Art. 61

Referendum consultivo

1. È ammesso il Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera comunità: è escluso nei casi previsti dall'articolo 59 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a Referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quarto della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed avente diritto al voto.

3. Il regolamento disciplina modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione: diversamente è dichiarato respinto.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.

Art. 62

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti od Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio da provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 63

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 64

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro dif-

fusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti e delle Aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 65

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 comma 2 del presente Statuto ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso, verrà istituito idoneo ufficio presso il quale saranno fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune, degli Enti e Aziende dipendenti.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'amministrazione comunale

Art. 66

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa secondo principi di democrazia, di partecipazione e di decentramento: separa i compiti di indirizzo di controllo spettanti agli organi elettivi dai compiti di gestione amministrativa e contabile spettanti al Segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità e della economicità: tiene come irrinunciabili la professionalità e la responsabilità.

Art. 67

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il Regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al Segretario comunale della responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 68

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario

statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento delle attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curandone la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e può adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Spettano al Segretario le responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso secondo le modalità stabilite dal regolamento; al Segretario spetta inoltre la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto, il medesimo deve essere erogato da un Notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 69 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali devono essere redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 70 Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71 Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alle alienazioni ed agli appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 72 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, Organismi, Istituzioni, Aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e ven-

gono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

Art. 73 Controllo economico e finanziario

1. Il Segretario comunale ed il Revisore del conto sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza i predetti predispongono apposita relazione con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

Art. 74 Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale trasmette semestralmente al Consiglio comunale ed al Revisore dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza come in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Titolo VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 75 Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva salvo i casi di deroga espressa e motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già regolata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 76 Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi dell'art. 59 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue all'adozione

della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 77 Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata se non dopo un anno dalla delibera di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, divenendo operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.